



Sito web: www.associazioneiroko.org

Twitter: [@iroko_onlus](https://twitter.com/iroko_onlus)

Facebook: [IROKO Onlus](https://www.facebook.com/IROKO-Onlus)

Linkedin: [Iroko Charity](https://www.linkedin.com/company/Iroko-Charity)

E-mail: info@associazioneiroko.org

Sede legale: Via Ceva, 40

10144 Torino, Italia

Tel. & fax: +39 370 371 5111

C.F.: 97595460011

Percorso storico sul dibattito europeo intorno alla tratta

A livello europeo, Il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), in specie l'art. 78, prevede al suo interno il sistema europeo comune di asilo che si articola nelle Direttive Qualifiche (Direttiva 2011/95/UE), Accoglienza (Direttiva 2013/33/UE) e Procedure (Direttiva 2013/32/UE) e nei Regolamenti Dublino III (Regolamento UE n° 604 del 2013) e Eurodac (Regolamento UE n° 603 del 2013). Il sistema comune di asilo dà molta importanza alla dimensione di genere, che deve essere presa in considerazione anche quando si valutano le singole storie dei richiedenti asilo. Esso in particolare si compone anche del Regolamento Dublino (604/2013) riguardo i criteri di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale¹.

La dimensione di genere entra a far parte della legislazione UE dove lo status di rifugiato può essere concesso alle donne a vario titolo. L'art. 4 della Direttiva Qualifiche² predispose la valutazione della situazione dell'individuo che deve essere inclusa nell'esame della domanda di protezione internazionale e quest'ultimo deve comprendere anche la valutazione delle caratteristiche personali del/della richiedente, in particolare la classe sociale, il sesso e l'età per comprendere se gli atti di cui è stato/a o potrebbe essere stato/a vittima rappresentino persecuzione o danno grave. Nel caso in cui una donna non abbia i requisiti per ottenere lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra, questa può ricevere lo status di protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 15 della Direttiva Qualifiche³.

Lo status di protezione sussidiaria può essere concesso al cittadino o alla cittadina di un paese terzo o apolide che non è in possesso dei requisiti per ottenere lo status di rifugiato ma per il quale o per la

1 Amicolo R., 2018, Tra garanzie e lacune. La dimensione di genere nella gestione dei richiedenti asilo in Italia, Rivista DEP Deportati, Esuli, Profughe, Rivista telematica di studi sulla memoria femminile, Università Ca' Foscari Venezia, pagg. 133-134

2 DIRETTIVA 2011/95/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2011 Articolo 4 lettera C della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare l'estrazione, il sesso e l'età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave

3 DIRETTIVA 2011/95/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2011 CAPO V REQUISITI PER LA PROTEZIONE SUSSIDIARIA Articolo 15 Danno grave Sono considerati danni gravi: a) la condanna o l'esecuzione della pena di +morte; o b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; o c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

quale si ritiene che, nel caso in cui tornasse nel proprio paese di origine, o nel caso dell'apolide tornasse nel paese in cui aveva dimora, sarebbe esposto/a al rischio di subire un danno grave. Per danno grave si intende: la condanna o l'esecuzione della pena di morte; la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante ai danni del/della richiedente nella sua patria; la minaccia grave alla vita che deriva dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Queste prerogative di danno grave devono essere comprovate dal soggetto che richiede lo status di protezione sussidiaria e spesso sono situazioni in cui si trovano donne e ragazze, le quali subiscono minacce da parte di parenti e familiari che si trovano ancora nel paese di origine. stupri e rapimenti nei loro paesi di origine o nei paesi di transito che sono caratterizzati da governi instabili o da guerre civili.

La prospettiva di genere rientra anche nella Direttiva Accoglienza n. 2013/33/UE, che chiarisce gli standard minimi per l'accoglienza dei richiedenti asilo⁴. Per quanto riguarda il trattenimento di persone vulnerabili e di richiedenti con particolari esigenze, l'art. 11 della direttiva⁵ stabilisce che venga garantita dagli Stati membri alle richiedenti una collocazione separata dai richiedenti uomini, ad eccezione di familiari, e che vi sia il consenso di tutti i soggetti in questione. L'art. 18⁶, che riguarda le prassi in merito alle condizioni materiali dell'accoglienza, prevede che, nel caso in cui alle richiedenti asilo sia dato alloggio in natura, gli Stati membri tengano in considerazione le differenze di genere e adottino le misure necessarie per prevenire la violenza di genere, la violenza sessuale e le molestie, dentro le strutture e nei centri di accoglienza. Nell'articolo 21⁷ della direttiva si dispone che nelle misure nazionali di attuazione gli Stati membri considerino la condizione specifica di persone vulnerabili come: minori, minori non accompagnati, donne incinte, genitori singoli con figli minori, anziani, disabili, vittime della tratta, persone malate gravemente o affette da malattie mentali, persone vittime di torture, stupri o altri gravi tipi di violenza psicologica, fisica o sessuale, come l'infibulazione. Sempre nella medesima direttiva la sensibilità di genere è confermata anche nell'art. 29⁸, che richiede

4 Amicolo R., 2018, Tra garanzie e lacune. La dimensione di genere nella gestione dei richiedenti asilo in Italia, Rivista DEP Deportati, Esuli, Profughe, Rivista telematica di studi sulla memoria femminile, Università Ca' Foscari Venezia, pag. 135

5 DIRETTIVA 2013/33/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2013 *Articolo 11* Trattenimento di persone vulnerabili e di richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, p. 5 Alle richiedenti trattenute gli Stati membri garantiscono una sistemazione separata dai richiedenti uomini, salvo che si tratti di familiari e che tutti gli interessati vi acconsentano.

6 2013/33/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2013, Articolo 18 par.4 Gli Stati membri adottano le misure opportune per prevenire la violenza e la violenza di genere in particolare, compresa la violenza sessuale e le molestie, all'interno dei locali e dei centri di accoglienza di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

7 2013/33/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2013, CAPO IV DISPOSIZIONI A FAVORE DELLE PERSONE VULNERABILI *Articolo 21 Principio generale* Nelle misure nazionali di attuazione della presente direttiva, gli Stati membri tengono conto della specifica situazione di persone vulnerabili quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta degli esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, quali le vittime di mutilazioni genitali femminili.

8 2013/33/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2013, CAPO VI AZIONI VOLTE A MIGLIORARE L'EFFICIENZA DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA *Articolo 29* Personale e risorse 1. Gli Stati membri adottano le misure adeguate per garantire che le autorità competenti e le

agli Stati membri di adottare misure adeguate per assicurare che le autorità competenti, che attuano la direttiva accoglienza, possiedano la formazione essenziale riguardo alle necessità dei richiedenti di entrambi i sessi.

Nella Direttiva Procedure ci sono varie disposizioni che fanno riferimento alla prospettiva di genere. Partendo dal considerando 29 delle premesse della direttiva: “*taluni richiedenti possono necessitare di garanzie procedurali particolari, tra l’altro, per motivi di età, genere, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità, grave malattia psichica o in conseguenza di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale*”⁹, arrivando al considerando 32 dove si ritiene necessario, al fine di assicurare parità tra i sessi, che le procedure nell’esame della domanda di asilo tengano conto della prospettiva di genere. Per esempio i colloqui devono essere organizzati in modo tale da fornire un ambiente sicuro e protetto affinché le richiedenti asilo possano raccontare delle violenze subite. L’art. 10 della direttiva¹⁰ prevede la possibilità per coloro che valutano le domande di asilo di avvalersi della consulenza di esperti, riguardo a questioni di ordine medico, di religione, di genere, di cultura o riguardante i/le minori.

L’articolo 11 prevede la possibilità di concedere singolarmente lo status individuale di protezione alla donna vittima di persecuzione di genere, anche se questa fa parte di una famiglia che ha fatto domanda di asilo nella sua interezza. L’art. 15¹¹ dispone che gli Stati membri si impegnino in modo tale che il soggetto che ha la responsabilità di condurre i colloqui abbia anche la competenza che lo aiuti a considerare adeguatamente la situazione individuale e generale in cui si colloca la domanda di asilo e che includa gli aspetti quali cultura, genere, orientamento sessuale, identità sessuale e vulnerabilità del/la richiedente.

Nel contesto europeo la prospettiva di genere ha assunto un ruolo sempre più significativo e non solo nella tutela delle richiedenti protezione internazionale, ma anche per quanto riguarda il contrasto del fenomeno della tratta di esseri umani. A questo proposito uno strumento importante è certamente la Convenzione sull’azione contro la tratta di esseri umani adottata nel 2005 dal Consiglio d’Europa ed entrata in vigore successivamente nel 2008 (Convenzione di Varsavia). A differenza del Protocollo

organizzazioni che danno attuazione alla presente direttiva abbiano ricevuto la necessaria formazione di base riguardo alle esigenze dei richiedenti di entrambi i sessi.² Gli Stati membri stanziavano le risorse necessarie per le misure nazionali di attuazione della presente direttiva.

9 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea DIRETTIVA 2013/32/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2013, considerando n. 29

10 DIRETTIVA 2013/32/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2013, Articolo 10 Criteri applicabili all’esame delle domande par 3 lettera D che il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito abbia la possibilità di consultare esperti, laddove necessario, su aspetti particolari come quelli d’ordine medico, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori.

11 *Articolo 15* Criteri applicabili al colloquio personale par 3 Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il colloquio personale si svolga in condizioni che consentano al richiedente di esporre in modo esauriente i motivi della sua domanda. A tal fine gli Stati membri:a)provvedono affinché la persona incaricata di condurre il colloquio abbia la competenza per tener conto del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresa l’origine culturale, il genere, l’orientamento sessuale, l’identità sessuale o la vulnerabilità del richiedente

delle Nazioni Unite alla Convenzione di Palermo, questa Convenzione ha un focus maggiore sulla tutela delle vittime e la cooperazione internazionale, tramite l'art 1 riconosce la parità di genere e afferma che la tratta di esseri umani è una violazione dei diritti umani fondamentali¹².

All'interno del Trattato di Lisbona l'art 83 parte 1 recita: "Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni. Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata. In funzione dell'evoluzione della criminalità, il Consiglio può adottare una decisione che individua altre sfere di criminalità che rispondono ai criteri di cui al presente paragrafo. Esso delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo"¹³.

Nell'ambito del diritto europeo troviamo anche la Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI. Essa stabilisce la tratta come (articolo 2(1)):

*"Il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su queste persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento."*¹⁴

L'articolo 18 parte 4 della Direttiva asserisce che, allo scopo di prevenire il traffico di esseri umani, gli

12 Convenzione sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (2005) Data di adozione 16/5/2005 Data di entrata in vigore 1/2/2008 Organizzazione che ha prodotto il documento COE - Consiglio d'Europa Articolo 1

Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione ha l'obiettivo di:

- a) prevenire e combattere la tratta di esseri umani, garantendo la parità tra le donne e gli uomini;
- b) proteggere i diritti umani delle vittime della tratta e delineare un quadro completo per la protezione e l'assistenza alle vittime e ai testimoni, garantendo la parità tra donne e uomini, in modo da assicurare indagini e procedimenti giudiziari efficaci;
- c) promuovere la cooperazione internazionale nel campo della lotta alla tratta di esseri umani.

2. Allo scopo di assicurare una messa in opera efficace da parte delle Parti delle sue disposizioni, la presente Convenzione stabilisce uno specifico meccanismo di monitoraggio.

13 Il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, aumenta i poteri del Parlamento europeo e prevede diverse novità per adeguare le Istituzioni europee all'allargamento dell'UE.

Il Trattato di riforma, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, è composto dal Trattato dell'Unione europea (TUE) e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)

14 Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime Articolo 2 Reati relativi alla tratta di esseri umani par 1

stati devono disincentivare la domanda e considerare criminale l'atto di acquistare sesso. In definitiva, gli acquirenti di sesso maschile sfruttano la vulnerabilità delle donne tramite il controllo, il potere finanziario e il sesso coercitivo e perciò devono essere resi responsabili delle loro azioni.

Nel contesto europeo ci sono stati anche studi sulla tratta con un approccio specifico di genere, come quello della Commissione Europea del 2016 sul traffico di esseri umani¹⁵, secondo il quale le vittime di tratta a scopo sessuale risultano difficili da identificare in quanto possono esservi diverse situazioni di prostituzione come quella indipendente e quella coercitiva e diversi flussi migratori¹⁶. In questo studio si ribadisce come innegabile la forte composizione di genere nello sfruttamento sessuale che vede per il 96% donne e bambine come vittime. Lo studio si basa sui cinque aspetti prioritari della EU Strategy: identificare, proteggere, e tutelare le vittime di tratta; rafforzare la prevenzione della tratta di esseri umani; adottare misure legislative adeguate; migliorare la coordinazione e collaborazione tra attori chiave; e aumentare la conoscenza di una risposta efficace per questioni emergenziali. In particolare tale studio mira ad analizzare la tratta a scopo sessuale nella sua dimensione di genere.

15 [European Commission's study 'Gender Dimension of Trafficking in Human Beings'](#), 2016

16 https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/study_on_the_gender_dimension_of_trafficking_in_human_befings._final_report.pdf